
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 1/2023 del 18/01/2023

Novità fiscali – Legge di bilancio 2023

A seguito dell'approvazione della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023), sono state introdotte novità in materia fiscale. Qui di seguito illustriamo sinteticamente le novità di maggior rilievo.

Proroga dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (commi 2-5)

Il credito d'imposta per le imprese "gasivore" e "non gasivore" è stato esteso ai consumi del primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nella misura del 45% (qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale, riferito al quarto trimestre 2022, del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "energivore" è stato esteso ai consumi del mese del primo trimestre 2023, nella misura del 45% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "non energivore" è stato esteso ai consumi del primo trimestre 2023, nella misura del 35% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Il credito d'imposta relativo ai consumi del mese di dicembre 2022 è concesso anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo trimestre 2023 possono utilizzare in compensazione, o cedere a terzi, i relativi crediti d'imposta entro il 31/12/2023;

È inoltre stabilito che, qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si sia rifornito, sia nel 2019 sia nel 2022 e nel primo trimestre 2023, dal medesimo fornitore di energia elettrica o di gas naturale, il fornitore stesso, su richiesta del cliente, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, una comunicazione con il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

Sinteticamente questo il quadro riepilogativo aggiornato:

Imprese	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022	Primo trimestre 2023
Energivore	20%	25%	25%	40%	45%
Non energivore (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW)	-	15%	15%	30%	35%
Non energivore (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW)	-	-	-		
	se increm. costo medio KWh > 30% nel 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se increm. costo medio KWh > 30% nel 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se increm. costo medio KWh > 30% nel 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se increm. costo medio KWh > 30% nel 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019	se increm. costo medio KWh > 30% nel 4° trim. 2022 rispetto al 4° trim. 2019

Gasivore	10%	25%	25%	40%	45%
Non gasivore	-	25%	25%	40%	45%
	se increm. > 30% del prezzo medio di rifer. del gas del 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se increm. > 30% del prezzo medio di rifer. del gas del 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se increm. > 30% del prezzo medio di rifer. del gas del 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se increm. > 30% del prezzo medio di rifer. del gas del 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019	se increm. > 30% del prezzo medio di rifer. del gas del 4° trim. 2022 rispetto al 4° trim. 2019

Modifiche al regime forfettario (comma 54)

È previsto l'innalzamento da 65.000 euro ad 85.000 euro della soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria sostitutiva del 15% (cd. regime forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 190/2014). È prevista inoltre l'immediata cessazione dell'agevolazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza, quindi, attendere la chiusura dell'anno fiscale corrente. Coloro che, invece, superano la soglia degli 85.000 euro restando però sotto quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime forfettario a decorrere dall'anno successivo.

Tassa piatta incrementale (comma 55-57)

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il "regime forfettario", possono applicare, in luogo delle ordinarie aliquote per scaglioni di reddito stabilite dal DPR 917/86, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Detassazione mance nel settore turistico-ricettivo e somministrazione alimenti e bevande (comma 58-62)

È prevista la detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico-ricettivo e nel settore della somministrazione di alimenti e bevande sotto forma di imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 5%, purché entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro. L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta.

Tali somme, qualificate come redditi di lavoro dipendente, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Si noti che la norma si applica salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro ed è limitata ai soli titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Riduzione della tassazione sui premi di risultato fino a 3.000 euro (comma 63)

È disposta, per i premi e le somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti in funzione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

La norma si applica ai soli titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di chi non ha compiuto il trentaseiesimo anno di età (comma 74)

Sono prorogate al 31 dicembre 2023, le agevolazioni che prevedono, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle "prime case" di abitazione (con esclusione, in ogni caso, di quelle classificate di lusso in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e se tali soggetti hanno un ISEE non superiore a euro 40.000.

Detrazione dall'IRPEF del 50% dell'IVA versata per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica (comma 76)

È prevista a favore delle persone fisiche la detrazione ai fini IRPEF del 50% dell'Iva corrisposta per l'acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è detraibile in dieci quote annuali costanti nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Assegnazione agevolata ai soci, cessione agevolata e trasformazione in società semplice (comma 100-105)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni, entro il 30/09/2023 possono assegnare o cedere ai soci beni immobili (diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2022 ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2022.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30/09/2023 si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva del 8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti in materia di imposta di registro, di cui al DPR 131/86. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Nei confronti degli assegnatari non si applicano le disposizioni in materia di tassazione della eventuale plusvalenza. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in oggetto devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30/09/2023 e la restante parte entro il 30/11/2023.

Estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 106)

È reintrodotta la norma di cui all'art. 1, co. 121, della L. 208/2015, che consente all'imprenditore individuale che alla data del 31/10/2022 sia in possesso di beni immobili strumentali, di optare, entro la data del 31/05/2023, per l'estromissione di tali beni dal patrimonio dell'impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 8%, da applicare sulla differenza tra valore normale dei beni e relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni (comma 107-109)

È nuovamente prorogata la facoltà per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, di rideterminare il costo di acquisto di terreni (sia edificabili sia con destinazione agricola) e partecipazioni (anche in società quotate) che possono produrre effetti sulla determinazione delle plusvalenze tassabili, ai sensi dell'art. 67, DPR 917/1986.

La scadenza per la redazione e giuramento della perizia e per il versamento dell'imposta è fissata al 15/11/2023 e la data di riferimento per la determinazione dei nuovi valori è il 01/01/2023.

L'imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% annuo.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione è fissata nella misura del 16%.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (comma 153-157)

È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito dei cd. avvisi bonari (ossia delle comunicazioni di irregolarità

conseguenti ai controlli automatizzati ex art. 36-bis del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972) delle dichiarazioni (dichiarazioni annuale dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione 770) relative ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01/01/2023 o per le quali non siano decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, ovvero i cui avvisi siano notificati successivamente al 31/01/2023.

L'agevolazione si applica anche alle somme relative a controlli automatizzati le cui rateazioni siano in corso al 01/01/2023 (e per le quali, pertanto, non sia intervenuta la decadenza della rateazione) indipendentemente dal periodo d'imposta a cui si riferiscano.

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute nella misura del 3% anziché del 10% (1/3 del 30%).

Restano integralmente dovute le imposte e/o i contributi previdenziali dovuti e gli interessi.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle rate dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un foglio di ricalcolo in formato excel (che alleghiamo).

Regolarizzazione irregolarità formali (comma 166-173)

È prevista la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, se commesse fino alla data del 31/10/2022, mediante la rimozione delle irregolarità ed il versamento di importo pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31/03/2023 e il 31/03/2024.

Definizione agevolata di violazioni riferite a tributi amministrati dall'ADE (comma 174-178)

Oltre alla regolarizzazione delle irregolarità puramente formali è, inoltre, prevista la possibilità di regolarizzare le omissioni relative o derivanti da dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 e precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento della prima o unica rata di ravvedimento.

Il ravvedimento prevede il pagamento integrale dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte al 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con prima scadenza al 31/03/2023 e le successive rispettivamente entro il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre, applicando interessi nella misura del 2%.

Definizione agevolata degli atti di accertamento (comma 179-185)

È prevista la facoltà di definire gli atti di accertamento relativi a PVC ed avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per il ricorso, nonché quelli notificati entro la data del 31/03/2023, con sanzione ridotta ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione sono definibili in acquiescenza con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate.

Il versamento degli importi dovuti può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata, applicando interessi al tasso legale.

Definizione delle controversie tributarie (comma 186-205)

È prevista la facoltà di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle pendenti in Cassazione, anche a seguito di rinvio, pendenti alla data del 01/01/2023.

In caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 01/01/2023, la controversia può essere definita con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Per il caso di soccombenza parziale tali percentuali si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente.

- del 5% del valore della controversia in caso di controversie pendenti in Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 01/01/2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte (i) le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Conciliazione delle controversie tributarie (comma 206-2012)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui sopra, è prevista la facoltà di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti, in primo e secondo grado di giudizio, alla data del 01/01/2023, tramite accordo conciliativo entro il 30/06/2023.

In caso di accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia dei giudizi tributari pendenti in cassazione (comma 213-218)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui sopra, è prevista la facoltà di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in Cassazione alla data del 01/01/2023, mediante rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte entro il 30/06/2023.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre gli interessi e gli eventuali accessori.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (comma 222-230)

Sono automaticamente annullati, alla data del 31/03/2023, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi in precedenti definizioni agevolate.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Relativamente ai debiti affidati agli agenti della riscossione da Enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (comma 231-252)

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute per sanzioni, interessi e somme aggiuntive a titolo di aggio, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31/07/2023, ovvero in un massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza rispettivamente il

riservato alle aziende clienti

31/07/2023 e il 30/11/2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, applicando interessi nella misura del 2% su base annua.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione si intenderà decaduta e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi originari. I versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Per aderire alla definizione agevolata sarà necessario presentare, entro il 30/04/2023, una apposita dichiarazione esclusivamente in via telematica all'agente della riscossione e in cui dovranno essere indicati i ruoli da definire e il numero di rate prescelto. Dovrà, inoltre, essere indicata l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i ruoli in essa ricompresi con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. I giudizi pendenti sono sospesi a cura del giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)